

Ausiliari del Giudice nell'Espropriazione Mobiliare e Immobiliare - Normativa
Elenco¹ dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati [combinato disposto artt. 532 CPC e 169-sexies Disp. Att. CPC]

Ai sensi dell'**art. 532 CPC (Espropriazione Mobiliare - Vendita a mezzo di commissionario)**, il Giudice dell'Esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati.

Le cose pignorate devono essere affidate all'Istituto Vendite Giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Nello stesso provvedimento

Ai sensi dell'**art. 169-sexies Disp. Att. CPC (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati)**, presso ogni Tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 CPC per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati.

Alle domande di iscrizione all'elenco è allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni.

L'elenco è formato dal Presidente del Tribunale, che provvede sentito il Procuratore della Repubblica.

Si applicano gli articoli 13 e seguenti Disp. Att. CPC in quanto compatibili (in materia di disciplina dell'Albo Speciale CTU presso il Tribunale e vigilanza sui conferimenti degli incarichi).



Ausiliari del Giudice nell'Espropriazione Mobiliare e Immobiliare - Normativa
Elenco² dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei Pubblici Registri e dei beni immobili [combinato disposto artt. 534-bis, 591-bis CPC e 179-ter Disp. Att. CPC]

Ai sensi dell'**art. 534-bis CPC (Espropriazione Mobiliare - Delega delle operazioni di vendita)**, il Giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, delega all'Istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di **beni mobili iscritti nei pubblici registri**.

La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.

Ai sensi dell'**art. 591-bis CPC (Espropriazione Immobiliare - Delega delle operazioni di vendita)**, il Giudice dell'Esecuzione, salvo quanto previsto al secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569.

Con la medesima ordinanza

Ai sensi dell'**art. 179-ter Disp. Att. CPC (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)**, presso ogni Tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.

Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della Giustizia.

Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.

È istituita presso ciascuna Corte di Appello una commissione, la cui composizione è disciplinata dal decreto di cui al primo comma.

Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.

La Scuola Superiore della Magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Consiglio Nazionale Notarile.

La commissione esercita le funzioni di cui al terzo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive. Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta.

Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili (in materia di disciplina dell'Albo Speciale CTU presso il Tribunale e vigilanza sui conferimenti degli incarichi).

I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

Ai sensi dell'**art. 179-quater Disp. Att. CPC (Distribuzione degli incarichi)**, il Presidente del Tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter.

Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.

Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.